

PUBBLICO IMPIEGO

Numero causa	Riferimenti normativi	Fatto	Principi giuridici
<p>1. Numero causa: C-149/79</p> <p>Sentenza della Corte del 26 maggio 1982</p> <p>Domanda di pronuncia di inadempimento proposta dalla Commissione europea nei confronti del Regno del Belgio</p> <p>sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 48, n. 4; Regolamento 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p>	<p>La Commissione delle Comunità europee proponeva un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, imponendo o permettendo che venisse imposto il possesso della cittadinanza belga, come requisito per l'assunzione a posti non contemplati dall'art. 48, n. 4, del Trattato, fosse venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 48 del Trattato e dal regolamento (CEE) n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.</p>	<p>I posti ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato, sono quelli che hanno un rapporto con attività specifiche della pubblica amministrazione in quanto incaricata dell'esercizio dei pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato, cui vanno equiparati gli interessi propri delle collettività pubbliche, come le amministrazioni comunali.</p>
<p>2. Numero causa: C-66/85</p> <p>Sentenza della Corte del 3 luglio 1986</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 48; Regolamento del Consiglio del 15 Ottobre 1968 n. 1612 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Articolo 1. <u>Diritto Nazionale(tedesco):</u> Regolamento del ministero della pubblica istruzione e dello sport sul tirocinio e l'esame pedagogico per l'insegnamento nei licei-ginnasi del 14 giugno 1976, sostituito dal Regolamento del ministero della pubblica istruzione e dello sport sul tirocinio e sul secondo esame di stato per l'accesso alla carriera di insegnante nei licei-ginnasi del 31 agosto 1984;</p>	<p>La Sig.ra Lawrie-Blum, cittadina britannica, dopo aver superato l'esame per l'insegnamento in Germania, non viene ammessa al tirocinio necessario per l'abilitazione all'insegnamento nei licei-ginnasi in ragione della sua cittadinanza.</p>	<p>Per impieghi nella pubblica amministrazione deve intendersi un complesso di posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello stato o delle altre collettività pubbliche e che presuppongono, perciò, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello stato, nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza.</p> <p>Il tirocinio per la professione di insegnante non può essere considerato come un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, l'accesso al quale può essere rifiutato ai cittadini degli altri stati membri.</p>
<p>3. Numero causa: C-33/88</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 48, nn. 2 e 4; Art. 51;</p>	<p>Le Sig.re Allué e Coonan, rispettivamente cittadina spagnola e britannica, lavoravano come lettrici di lingua straniera all'Università</p>	<p>I posti di insegnante non implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad</p>

<p>Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 30 maggio 1989. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, dalla pretura unificata di Venezia.</p> <p>Sentenza</p>	<p>Regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato, Art. 3; <u>Diritto Nazionale(italiano):</u> Decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, terzo comma. Legge 18 aprile 1962, n. 230.</p>	<p>degli studi di Venezia dal 1980 al 1986. Il giudice nazionale mira a far accertare da parte della Corte di Giustizia se il posto di lettore di lingua straniera nelle università debba essere considerato impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del trattato CEE, l'accesso al quale può essere negato ai cittadini degli altri Stati membri.</p>	<p>oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche e non presuppongono, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato, nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. Anche qualora si tratti di impieghi nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del trattato, questa disposizione non può giustificare, dopo che taluni lavoratori di altri Stati membri siano stati ammessi a occupare detti impieghi, discriminazioni nei loro confronti in materia di retribuzione o di altre condizioni di lavoro.</p>
<p>4. Numero causa: C-3/90 Sentenza della Corte del 26 febbraio 1992</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal College van Beroep Studiefinanciering (Paesi Bassi)</p> <p>Sentenza</p>	<p>Trattato CE, Articolo 48; Regolamento 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Art. 7, n. 2, Art. 12*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p>	<p>La Sig.ra Bernini, cittadina italiana, risiedeva nei Paesi Bassi dall'età di due anni. Il padre della Sig.ra Bernini veniva considerato lavoratore migrante. Dopo aver frequentato i cicli scolastici primario e secondario e aver seguito un corso di formazione professionale nei Paesi Bassi, la Sig.ra Bernini iniziava studi di architettura presso un'università italiana e presentava una domanda di sussidio per gli studi a norma della WSF, che veniva rifiutata sulla base del fatto che ella non risiedeva nei Paesi Bassi.</p>	<p>Un cittadino di uno Stato membro che abbia lavorato in un altro Stato membro nell'ambito di una formazione professionale deve considerarsi lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE e del regolamento n. 1612/68 se ha fornito prestazioni in contropartita delle quali ha percepito una retribuzione, purché le sue attività siano reali ed effettive. Un lavoratore migrante che lascia volontariamente il posto di lavoro per dedicarsi, dopo un certo periodo di tempo, a studi a tempo pieno nel paese del quale è cittadino, conserva lo status di lavoratore purché sussista una certa relazione tra la sua precedente attività lavorativa e gli studi di cui trattasi. Un sussidio per gli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per un lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 quando il lavoratore continua a provvedere al sostentamento del figlio. In tal caso il figlio può avvalersi dell'art. 7, n. 2, per ottenere un sussidio per gli studi alle stesse condizioni che valgono per i figli dei lavoratori nazionali, ed in particolare</p>

			senza che possa essergli imposta un'ulteriore condizione relativa alla sua residenza.
<p>5. Numero causa: C-419/92</p> <p>Sentenza della Corte del 23 febbraio 1994.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Art. 7, Art. 48; Regolamento 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Art. 1, Art. 3*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p>	<p>La Sig.ra Scholz, cittadina tedesca, acquisiva la cittadinanza italiana per matrimonio e partecipava presso un'università Italiana ad un concorso generale per titoli ed esami per la copertura di posti di agente di ristorazione. Il bando prevedeva che si attribuisse un certo punteggio per i titoli e per i periodi di servizio prestati, senza ulteriori precisazioni sul tipo di esperienza lavorativa precedente. La Sig.ra Scholz presentava un ricorso con cui contestava il fatto che la commissione non avesse preso in considerazione l'attività da lei svolta prima del matrimonio in Germania.</p>	<p>L'art. 48 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera d'applicazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro.</p>
<p>6. Numero causa: C-283/99</p> <p>Sentenza della Corte(Quinta Sezione) del 31 maggio 2001.</p> <p>Domanda di pronuncia di inadempimento promossa dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Art. 48; Art. 52; Art. 59; <u>Diritto Nazionale(italiano):</u> Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, Articolo 133: "Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari". Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, Articolo 138: Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano;</p>	<p>Nel 1999 la Commissione delle Comunità europee presentava un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE, disponendo che le attività di sicurezza privata, comprese quelle volte alla vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, potessero essere esercitate sul territorio italiano, previa licenza, solo da «istituti di vigilanza privata» aventi nazionalità italiana, e che si potessero impiegare come «guardie particolari giurate» solo cittadini italiani muniti di apposita licenza.</p>	<p>La deroga prevista dall'art. 55, primo comma, del Trattato, in combinato disposto, se del caso, con l'art. 66 del Trattato, non si applica nel caso di specie. Pertanto, il presupposto della cittadinanza stabilito dall'art. 134 del testo unico per le attività di vigilanza privata costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi che non può essere giustificato.</p>
<p>7. Numero causa: C-285/01</p> <p>Sentenza della Corte del 9 settembre 2003</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, art 48, in seguito, art. 39 – I lavoratori – La libera circolazione dei lavoratori.</p>	<p>Nel 1981, la sig.ra Burbaud, allora cittadina portoghese, conseguiva un diploma universitario in giurisprudenza all'Università di Lisbona e nel 1983 otteneva il diploma di</p>	<p>Qualora un cittadino di uno Stato membro sia in possesso di un diploma conseguito in uno Stato membro, equivalente a quello richiesto in un altro Stato membro per accedere ad un posto nel pubblico impiego ospedaliero, il diritto comunitario</p>

<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Cour administrative d'appel de Douai (Francia)</p> <p>Sentenza</p>	<p>Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, art. 1, lett. a) - d); art. 2: ambito di applicazione; art. 3, c.1, let. a);art. 4: condizioni per il riconoscimento*.</p> <p>*La Direttiva 89/48/CE è stata abrogata dall'art. 62 della Direttiva 2005/36/CE. Il considerando n. 14 della Direttiva 2005/36/CE dispone tuttavia che il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CE e 92/51/CE rimane immutato.</p> <p><u>Diritto Nazionale:</u> Legge n. 86-33 del 9 gennaio 1986;</p> <p>Decreto 13 marzo 2000, n. 2000-232 costituisce lo Statuto speciale dei gradi e degli impieghi del personale direttivo degli enti indicati all'art. 2 della legge 9 gennaio 1986, n. 86-33, contenente lo Statuto del personale del pubblico impiego ospedaliero (JORF del 20 febbraio 1988, pag. 2390).</p> <p>Decreto 27 marzo 1993, n. 93-703, relativo all'École nationale de la santé publique (JORF del 28 marzo 1993), art. 3..</p> <p>Decreto 12 maggio 1997, n. 97-487, contenente disposizioni comuni</p>	<p>amministratore ospedaliero della Scuola nazionale di sanità pubblica di Lisbona.</p> <p>Dal 1 settembre 1983 al 20 novembre 1989, la sig.ra Burbaud esercitava nel pubblico impiego portoghese le mansioni di amministratore ospedaliero.</p> <p>Successivamente, conseguiva in Francia un dottorato di ricerca in diritto e acquisiva la cittadinanza francese. Il 2 luglio 1993 la sig.ra Burbaud presentava domanda al Ministro francese della Sanità per ottenere l'inserimento nel ruolo dei dirigenti pubblici ospedalieri francesi sulla base delle qualifiche da essa ottenute in Portogallo. Con decisione 20 agosto 1993 il Ministro respingeva la sua domanda perchè l'inserimento in tale ruolo presupponeva il previo superamento di un concorso di ammissione all'École nationale de la santé publique.</p>	<p>osta a che le autorità dell'ultimo Stato membro subordinino l'assegnazione di tale cittadino al detto posto al superamento di un concorso come quello di ammissione all'École nationale de la sante publique.</p>
--	---	--	--

	applicabili ai dipendenti pubblici ospedalieri tirocinanti.		
<p>8. Numero Causa: C-405/01</p> <p>Sentenza della Corte del 30 settembre 2003</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 39; Regolamento 1612/68, Art. 1; Art. 4*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE</p> <p><u>Diritto Internazionale:</u> Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Montego Bay 1982, Articolo 91, n. 1;</p> <p><u>Diritto Nazionale(spagnolo):</u> Legge n. 27/1992, relativa ai porti dello Stato e alla Marina mercantile. Regio decreto n. 2062/1999, Articolo 8, "Norme specifiche sul riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini dell'Unione europea in possesso di diplomi rilasciati da uno Stato membro": Código de Comercio (codice di commercio).</p>	<p>Il Collegio degli Ufficiali proponeva dinanzi al Tribunal Supremo un ricorso di annullamento dell'art. 8, n. 3 del regio decreto n. 2062/1999, il quale lederebbe l'interesse collettivo degli ufficiali della Marina mercantile spagnola e contrasterebbe con l'art. 77 della legge n. 27/1992 e con la quindicesima disposizione supplementare di questa legge in quanto riconosce ai cittadini di altri Stati membri la possibilità di assumere il comando su determinate navi spagnole.</p>	<p>La nozione di pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 39, n. 4, CE, deve ricevere un'interpretazione e un'applicazione uniformi nell'intera Comunità e non può pertanto essere rimessa alla totale discrezionalità degli Stati membri. Essa riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità di diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. La deroga di cui all'art. 39, n. 4, CE non trova applicazione a impieghi i quali, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta, né, a maggior ragione, a impieghi alle dipendenze di un singolo o di una persona giuridica di diritto privato, quali che siano i compiti incombenti al lavoratore dipendente.</p> <p>L'art. 39, n. 4, CE deve essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro a riservare ai propri cittadini i posti di capitano e di comandante in seconda delle navi mercantili battenti la sua bandiera solo a condizione che i poteri d'imperio attribuiti ai capitani e ai comandanti in seconda di tali navi vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non rappresentino una parte molto ridotta delle loro attività.</p> <p>L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro subordini a una condizione di reciprocità l'accesso dei cittadini degli altri Stati membri ai posti di capitano e di</p>

			comandante in seconda di navi mercantili battenti la sua bandiera come quelli a cui si riferisce l'art. 8, n. 3, del regio decreto n. 2062/1999.
<p>9. Numero causa: C-47/02</p> <p>Sentenza della Corte del 30 settembre 2003</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Germania)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 39;</p> <p><u>Diritto Internazionale:</u> Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Montego Bay 1982;</p> <p><u>Diritto Nazionale(tedesco):</u> Regolamento in materia di equipaggi delle navi, 26 agosto 1998, modificato dalla Verordnung 29 ottobre 2001, Articolo 2, n. 2, primo comma. Regolamento in materia di formazione degli ufficiali di marina, 11 febbraio 1985, modificata da ultimo dalla citata Verordnung 29 ottobre 2001 (SchOffzAusbV), disciplina la formazione degli ufficiali di marina nonché il rilascio degli attestati di abilitazione, art. 21a, n. 1. SchOffzAusbV Art. 21: il titolo riconosciuto equipollente non attribuisce a coloro che non siano cittadini tedeschi ai sensi del Grundgesetz il diritto di comandare navi battenti bandiera tedesca. SchOffzAusbV, art. 24: Può essere ammesso il rilascio di attestati di abilitazione a chi, pur non essendo cittadino tedesco ai sensi del Grundgesetz, soddisfi le condizioni per ottenere gli attestati stessi (art. 7). In questo caso l'attestato di abilitazione al servizio nautico non</p>	<p>I ricorrenti nella causa principale prestavano servizio in qualità di marinai a bordo di navi da pesca battenti bandiera tedesca operanti nella piccola pesca d'altura, ed erano in possesso di un «diploma voor de Zeevisvaart SW V» (titolo olandese di navigazione per le navi da pesca) che, secondo la legge olandese, consentiva loro di assumere il comando di navi della stessa categoria cui appartengono quelle sulle quali prestano attualmente servizio. Nel 1998 la Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord rilasciava al sig. Ras l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di primo ufficiale di coperta o di primo ufficiale di macchina su navi da pesca battenti bandiera tedesca. Nel 1998, la domanda del sig. Ras volta ad ottenere il rilascio di un attestato di abilitazione più ampio che lo autorizzasse anche all'esercizio delle funzioni di comandante di navi da pesca battenti bandiera della Repubblica federale di Germania, veniva respinta.</p>	<p>La nozione di pubblica amministrazione riguarda gli impieghi che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. La deroga di cui all'art. 39, n. 4, CE non trova applicazione per posti che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta. L'art. 39, n. 4, CE deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro a riservare ai suoi cittadini l'impiego di comandante di navi battenti la sua bandiera adibite alla «piccola navigazione» solo a condizione che i poteri d'imperio attribuiti ai comandanti delle suddette navi vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non costituiscano una parte molto limitata delle loro attività.</p>

	<p>autorizza tuttavia a comandare navi battenti bandiera tedesca. Di questo è fatta annotazione nell'attestato di abilitazione.</p> <p>Legge in materia di lavoro marittimo 26 luglio 1957, Articolo 106.</p> <p>Legge in materia di lavoro marittimo 26 luglio 1957, Articolo 115.</p> <p>Regolamento di attuazione della legge sullo stato delle persone, 12 agosto 1957, modificata da ultimo dal regolamento 17 dicembre 2001, Articolo 45, n. 1.</p>		
<p>10. Numero causa: C-47/08 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 maggio 2011</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Germania)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Art. 43; Art. 45, primo comma.</p> <p>Direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dodicesimo considerando; Art. 2; Art. 12*;</p> <p>*Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p>Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ha abrogato, ai sensi del suo art. 62, la direttiva 89/48 a decorrere dal 20 ottobre 2007, quarantunesimo considerando: la presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4, CE e dell'articolo 45</p>	<p>Alla Commissione veniva presentata una denuncia relativa al requisito di cittadinanza per accedere alla professione di notaio in Belgio. In particolare la Commissione riteneva che riservando l'accesso alla professione di notaio solamente ai propri cittadini, il Regno del Belgio fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli articoli 43 e 45, primo comma CE.</p>	<p>Il fatto di agire perseguendo un obiettivo di interesse generale non è sufficiente, di per sé, a far considerare un'attività determinata come partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. È infatti pacifico che le attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente, negli ordinamenti giuridici nazionali, l'obbligo per le persone che le compiono di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell'ambito dell'esercizio di tali poteri.</p> <p>Prestazioni professionali che implicano una partecipazione, sia pure obbligatoria, al funzionamento del sistema giudiziario non costituiscono tuttavia una partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri.</p> <p>Le attività notarili, come definite allo stato attuale nell'ordinamento giuridico belga, non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 45, primo comma, CE.</p> <p>Il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa belga per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall'art. 43 CE.</p>

	<p>CE, in particolare per quanto riguarda i notai; <u>Diritto Nazionale(belga)</u>: L'organizzazione della professione di notaio è disciplinata dalla legge 25 Ventoso anno XI, recante organizzazione del notariato, come modificata dalla legge 4 maggio 1999. Codice civile; Codice giudiziario.</p>		
<p>11. Numero causa: C-372/09, C-373/09</p> <p>Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 marzo 2011;</p> <p>Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dalla Cour de cassation (Francia).</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea</u>: Trattato CE, Art. 43; Art. 45; Art. 49; Art. 50; Direttiva 2005/36/CE, Art. 1; Art. 3; Art. 4; Art. 5.;</p> <p><u>Diritto Nazionale (francese)</u>: Legge n. 71-498, sui periti giuridici. Decreto n. 2004-1463 sui periti giuridici</p> <p>Codice di procedura penale, Articolo 157: consulente tecnico</p>	<p>I Sig. Peñarroja Fa, è residente ed esercita in Catalogna la professione di traduttore giurato da più di vent'anni, traducendo da Spagnolo a Francese e viceversa. Egli presenta nel 2008 parallelamente istanza di iscrizione all'elenco dei periti giudiziari della Cour d'appel de Paris, e istanza di iscrizione all'elenco nazionale dei periti giudiziari, che vengono entrambe respinte.</p>	<p>Le prestazioni dei periti giudiziari traduttori effettuate da periti iscritti in un elenco come l'elenco nazionale dei periti giudiziari istituito dalla Cour de cassation non rientrano nella nozione di «professione regolamentata» ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/36.</p> <p>Un incarico affidato caso per caso da un giudice ad un professionista in qualità di perito giudiziario traduttore, costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 50 CE.</p> <p>Le attività dei periti giudiziari nel settore della traduzione come quelle oggetto della causa principale non costituiscono attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 45, primo comma, CE poichè l'incarico di perito giudiziario traduttore consiste nel fornire una traduzione imparziale e di qualità da una lingua verso un'altra, e non nell'esprimere un parere sul merito della causa.</p> <p>L'art. 49 CE osta ad un requisito da cui risulta che non è possibile figurare nell'elenco nazionale dei periti giudiziari in qualità di traduttore se non si dimostra di essere stati iscritti per tre anni consecutivi in un elenco di periti giudiziari, qualora tale requisito impedisca che la qualifica acquisita da tale persona e riconosciuta in tale altro Stato membro sia debitamente presa in considerazione</p>

			per accertare se e in che limiti questa possa equivalere alle competenze che di norma ci si attende da una persona che sia stata iscritta per tre anni consecutivi ad un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d'appel.
<p>12. Numero Causa: C-307/84</p> <p>Sentenza della Corte del 3 giugno 1986</p> <p>Domanda di pronuncia di inadempimento proposta dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 48, c. 4, Libertà di circolazione;</p> <p><u>Diritto Nazionale(francese):</u> Codice francese della sanità pubblica, artt. L 792 e segg.: stabilisce lo stato giuridico generale del personale degli enti ospedalieri e di determinati enti di natura assistenziale. La disposizione stabilisce inoltre che nessuno può essere nominato infermiere se non possiede la cittadinanza francese</p>	<p>Esigendo la cittadinanza francese come requisito per l'assunzione e la nomina in ruolo degli infermieri e delle infermiere di ospedali pubblici, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE.</p>	<p>Per stabilire se per l'accesso al pubblico impiego sia necessario possedere la cittadinanza dello stato membro, si deve accertare se i posti di cui trattasi siano o no caratteristici dell'attività specifica della pubblica amministrazione in quanto incaricata dell'esercizio dei pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato.</p> <p>L'efficacia pratica e la portata delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori ed alla parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati membri sono limitate da interpretazioni della nozione di pubblica amministrazione tratte dal solo diritto nazionale.</p> <p>Riservando ai propri cittadini l'assunzione e la nomina in ruolo come infermiere o infermiera nei pubblici ospedali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 48 del trattato CEE.</p>
<p>13. Numero causa: C-270/13</p> <p>Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia)</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> TFUE, Art. 45; Art.49; Art. 51; Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Art. 15; Art. 21, par. 2; Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;</p> <p><u>Diritto Nazionale (italiano):</u> Costituzione, Articolo 51; Decreto legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165, Articolo 38, paragrafi 1 e 2 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle</p>	<p>Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Sig. Haralabidis, cittadino greco, presidente dell'autorità portuale di Brindisi nel 2011. Il Sig. Casilli, possibile candidato per la stessa posizione, propone ricorso dinanzi al TAR di Puglia sostenendo che il Sig. Haralabidis non potesse essere nominato per la suddetta carica poiché non possedeva la cittadinanza Italiana.</p>	<p>La nozione di «pubblica amministrazione» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, TFUE riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato.</p> <p>La deroga di cui all'articolo 45, paragrafo 4, TFUE non trova applicazione a impieghi che non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti</p>

<p>Sentenza</p>	<p>dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, Legge 84/94, Riordino della legislazione in materia portuale.</p>		<p>spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta. La deroga alla libera circolazione dei lavoratori non può essere giustificata dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca poteri d'imperio al presidente di un'autorità portuale. È necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale da detto titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività. In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'articolo 45, paragrafo 4, TFUE dev'essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di presidente di un'autorità portuale.</p>
<p>14. Numero causa: C-151/14 Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2015. Ricorso per inadempimento proposto il 31 marzo 2014 dalla Commissione europea contro la Repubblica di Lettonia Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> TFUE, Art. 49; Art. 51; <u>Diritto Nazionale (lettone):</u> L'organizzazione della professione notarile è disciplinata dalla legge sul notariato (Notariāta likums), del 9 luglio 1993 (<i>Latvijas Vēstnesis</i>, 1993, n. 48).</p>	<p>La Commissione ritiene che imponendo il requisito di cittadinanza previsto per l'accesso alla professione di notaio, la Repubblica di Lettonia contravvenga agli Articoli 49 e 51 TFUE.</p>	<p>L'articolo 49 TFUE mira a garantire che qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata benefici del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento. Occorre verificare se le altre attività affidate al notaio nell'ordinamento giuridico lettone comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. A tal riguardo si considera che i compiti affidati al notaio in materia di successione, in materia di divorzio e in materia di autenticazione non rappresentino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'Articolo 51, primo comma TFUE. Imponendo un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 TFUE.</p>
<p>15. Numero causa: c-298/14</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u></p>	<p>Il Sig. Brouillard, cittadino Belga, ha conseguito una laurea e due diplomi in Belgio</p>	<p>La normativa belga può subordinare l'accesso della funzione di referendario al possesso di</p>

<p>Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État (Belgio)</p> <p>Sentenza</p>	<p>Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Art. 45 - Libera circolazione dei lavoratori; Art. 49 - Diritto di stabilimento; Direttiva 2005/36/CE, Art. 1 - Oggetto; Art. 2 - Ambito di applicazione; Art. 3 - Definizioni; Art. 4 - Effetti del riconoscimento; Art. 13 - Condizioni del riconoscimento; <u>Diritto Nazionale (Belga)</u>: Codice Giudiziario belga, Art. 135 bis, Art. 259 duodecies; Art. 259 terdecies.</p>	<p>e un master in giurisprudenza, economia, gestione, a finalità professionale, che gli è stato rilasciato da un'università francese. Il Sig. Brouillard è impiegato presso la Cour de cassation belga in qualità di addetto al servizio della documentazione e concordanza testi e si è iscritto, presso la stessa, a un concorso per l'assunzione di referendari nel 2011. La domanda del Sig. Brouillard è stata dichiarata irricevibile dal Presidente della Cour de cassation, non essendo titolare di un diploma di dottorato, di laurea o di master ottenuto presso un'università belga. La Comunità francese del Belgio, su avviso sfavorevole della commissione di equipollenza, sezione diritto e criminologia, ha respinto la domanda di equipollenza del master del Signor Brouillard con il diploma di master in diritto belga, motivando la decisione con il fatto che studi di diritto compiuti all'estero non certificano competenze tecniche connesse all'ordinamento giuridico belga.</p>	<p>conoscenze e qualifiche necessarie, poiché i requisiti di accesso a tale funzione non sono oggetto di armonizzazione.</p> <p>Le autorità di uno Stato membro devono prendere in considerazione il complesso dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le conoscenze attestate e le conoscenze richieste dalla normativa nazionale. L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno stato membro, nell'esaminare una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, deve prendere in considerazione il possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o il riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.</p>